

PROVINCIA DI PISTOIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

**Schema di Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza**

L'anno 20.....(duemila.....), il giorno(.....) del mese di, presso la Provincia di Pistoia, con sede legale nel Comune di Pistoia, Piazza San Leone, 1 (P.I. 00236340477), con la presente Convenzione da valere ad ogni effetto di legge

TRA

La D.ssa Simona Nardi, nata a Firenze il 31/07/1964 e domiciliata per la carica in Pistoia, Piazza San Leone, 1, nella sua qualità di Dirigente di Area di coordinamento per la governance territoriale di Area Vasta della Provincia di Pistoia, il quale, incaricato con atti dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa - in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera Consiglio provinciale n. 4 del 09/02/2018 e dal Decreto presidenziale n. 14 del 14/01/2020

E

La/Il, nata/o a il e domiciliata per la carica in, Via/Piazza, al n. ..., nella sua qualità di Responsabile/Direttore di (CF.....), la/il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente in parola in esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione del n. del

PREMESSO CHE:

- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. "Codice dei contratti" prevede che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;
- l'art. 37, comma 4 del richiamato D. Lgs. 50/2016 s.m.i. prevede che *"Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*
- l'art. 37, comma 6 del richiamato D. Lgs. 50/2016 s.m.i. prevede che *"Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38"*;
- l'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in particolare il 4° comma prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art.1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni degli Enti, prevede che *"la Provincia può altresì, d'intesa con gli Enti, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

- l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" prevede che *"gli Enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro"*;
- l'art.1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle Centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296;
- la legge Regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007, recante *"Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"*, nel disciplinare l'esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali, ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 43 recita testualmente:
"2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita Convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l'ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato";

CONSIDERATO CHE:

- attraverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante, con funzioni di centrale di committenza ai sensi delle normative sopra richiamate, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia locale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una Stazione Unica Appaltante è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte degli Enti interessati di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

PRESO ATTO

- che la Provincia di Pistoia con Deliberazione Consiliare n. 3 del 16/01/2015, integrata e modificata con Deliberazione Consiliare n. 66 del 22/12/2015, disponeva in merito all'istituzione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., la Stazione Unica Appaltante (SUA) con funzioni di centrale di committenza, previa delega di funzione da parte dell'Ente aderente, relativamente alle procedure di appalto finalizzate alla acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità specificate nell'apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Provincia stessa in funzione di centrale di committenza, come sopra delineata, e l'Ente aderente, il cui schema veniva approvato con la medesima Deliberazione;
- del Decreto Presidenziale n. 31 del 09/02/2015 avente ad oggetto: *"Istituzione della Stazione Unica Appaltante"*;
- che con Deliberazione Consiliare n. 4 del 09/02/2018 si provvedeva a modificare lo schema di Convenzione così come in prima fase approvato, in virtù dell'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 e quindi adottare il Nuovo schema di convenzione ai sensi dell'art. 3 co. 1, lett. i), l), m), e art. 37 co.4 lett. c-bis) del "Nuovo Codice dei Contratti pubblici" (D.LGS 50/2016 s.m.i.) e veniva altresì approvato un Regolamento interno di funzionamento della SUA;

PRESO ATTO CHE

la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 e che si è provveduto ad individuare nel Dirigente il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA);

DATO ATTO CHE

è necessario provvedere ad una revisione del vigente schema di Convenzione per renderlo conforme alla normativa sopravvenuta nella materia (D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 - D.L.76/2020 "Decreto Semplificazioni convertito in Legge n. 120/2020);

CONSIDERATO CHE

il Consiglio Provinciale con propria Deliberazione n. 76 del 27/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il nuovo schema di convenzione, da stipulare con gli Enti aderenti, per il funzionamento della SUA della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO, A FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premessa

La presente Convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Pistoia, di seguito, per brevità, denominata << SUA Provincia di Pistoia >>, con il compito principale di curare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, incluse le ulteriori fattispecie contrattuali tipizzate e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice dei Contratti ex D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (accordi quadro, concessioni, contratto di partenariato pubblico-privato, ecc.). La SUA Provincia di Pistoia cura inoltre, per gli Enti locali richiedenti, le procedure amministrative preordinate all'affidamento di contratti sottratti in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, nonché tutte le altre attività specificate nel seguito.

La SUA opera con le funzioni di "Centrale di Committenza", ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 88 della L. 56/2014 e dell'art. 37 del D. Lgs 50/2016, tramite lo strumento della Convenzione disciplinata all'art. 30 del TUEL 267/2000 quale strumento legislativo di cooperazione tra Enti per la gestione associata di funzioni e servizi.

Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente Convenzione.

Art. 1 – Modalità di attuazione della Convenzione – Composizione della SUA

1.1. Per la concreta attuazione della Convenzione è costituita presso la Provincia di Pistoia la Stazione Unica Appaltante che opererà con il personale dipendente della Provincia stessa assegnato a detto Servizio e, di volta in volta con il personale degli Enti aderenti, che riveste il ruolo di RUP della procedura di cui la SUA segue la procedura di gara.

1.2. Tale Servizio è affiancato da un Gruppo di lavoro e coordinamento composto da rappresentanti degli Enti aderenti, dotati di adeguata professionalità, o dai Segretari, per l'espletamento delle funzioni di competenza, convocato dal Dirigente della SUA ogni volta che lo ritenga necessario ed opportuno per la migliore gestione del servizio.

1.3. Detto Gruppo potrà essere integrato, di volta in volta, ove occorra, con specifiche professionalità degli Enti aderenti, per fornire il necessario supporto tecnico specialistico in materie tecniche, ambientali, urbanistiche, sociali, contabili ed altre, prioritariamente appartenenti all'Ente aderente, secondo gli accordi che di volta in volta la SUA assumerà con l'Ente o con gli Enti che si avvarranno della relativa attività.

1.4. Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:

- a) azione di impulso e di supporto per la programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati;
- b) attività istruttoria dei procedimenti di ricerca del contraente;
- c) redazione di schemi tipo di atti, del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti, al fine di omogeneizzare i procedimenti negli Enti aderenti alla Convenzione.

1.5. La SUA riceve dagli altri Enti la delega a svolgere le attività assegnate dalla presente Convenzione. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari all'operatività del Servizio sono adottati dalla Provincia di Pistoia secondo la sua disciplina interna, fatte salve le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

1.6. La SUA istituita presso la Provincia ha come Responsabile il Dirigente della struttura organizzativa ove essa è collocata ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente individuato in via generale per la sua sostituzione.

1.7. Il Referente dell'Ente nell'interesse del quale si procede all'acquisizione di lavori, servizi o forniture, coincide di norma con il Responsabile Unico del Procedimento.

1.8. Al Responsabile della SUA compete il coordinamento dei componenti dell'Ufficio comune ed ogni utile provvedimento in merito all'organizzazione del lavoro e alla suddivisione dei compiti a ciascun componente.

1.9. Tenuto conto che uno degli obiettivi della gestione associata è quello di realizzare economie di scala, al fine di programmare l'attività della SUA *in funzione di Centrale Unica di Committenza* ed eventualmente aggregare il fabbisogno di ciascun Ente per l'esperimento di un'unica procedura di gara per ciascuna tipologia di lavori, servizi e forniture, entro il mese di gennaio di ogni anno il Referente di ogni Ente aderente trasmetterà alla SUA stessa, l'elenco aggiornato dei procedimenti di ricerca del contraente da avviare nell'anno di riferimento, ed ogni altra modifica e/o variazione che dovessero concretizzarsi in seguito, con indicazione dei tempi utili per l'individuazione del contraente.

Art. 2 – Oggetto ed attività della SUA

2.1 L'Ente richiedente, aderisce, con la sottoscrizione della presente Convenzione, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia (di seguito, per brevità, SUA) conferendo le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori a far data dalla sottoscrizione della stessa e per il periodo di anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., testo vigente;

2.2 La SUA è costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Provincia di Pistoia, con sede presso la stessa Provincia di Pistoia in P.zza San Leone, 1 - 51100 Pistoia.

Sono di competenza della SUA, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione:

- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per gli Enti, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 150.000,00;
- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per gli Enti, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 40.000,00, nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento indipendentemente dalla fascia demografica e dall'importo dell'appalto.

2.3 Con la presente Convenzione gli Enti aderenti, con l'obiettivo di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici, addivenendo ad una gestione unitaria, intendono:

- ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;
- ridurre i costi dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione.

- 2.4 È facoltà dell'Ente aderente affidare alla SUA anche le procedure inferiori ai limiti fissati dal Legislatore. Per tali procedure, in assenza di diverso indirizzo degli Enti aderenti, la SUA potrà in via residuale fare ricorso all'Albo Ufficiale degli operatori economici per gli appalti di Lavori pubblici o all'Albo Ufficiale dei Professionisti per gli incarichi istituiti presso la Provincia di Pistoia o altro albo fornitori istituito presso le centrali di committenza (MEPA).
- 2.5 Per l'utilizzo degli strumenti di e-procurement (convenzioni e rispettivi mercati elettronici di CONSIP o START) la SUA si rende disponibile a fornire la necessaria assistenza agli Enti richiedenti.
- 2.6 L'ambito di applicazione della presente Convenzione non si estende:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
 - c) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D. Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D. Lgs. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Enti associati;
 - d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - e) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e da altre disposizioni di legge;
 - g) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") n. 4/2011.

E' comunque facoltà dell'Ente aderente di procedere autonomamente per quegli affidamenti che la norma gli consente in qualità di Ente iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti);

Art. 3 - Attività di competenza della SUA

Alla SUA della Provincia di Pistoia è attribuita la competenza in ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori pubblici, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese, nei limiti di legge, le concessioni di lavori e servizi; in particolare, può svolgere tutte le attività di cui all' art. 3. lett. l) e m), art. 37 e art. 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e qualsiasi altra attività che l'Ente aderente trasferisca alla SUA in applicazione della presente convenzione. Gli enti locali possono delegare alla SUA altre funzioni in tema di contratti pubblici, anche se esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in applicazione della presente convenzione tipizzata all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i..

3.1 La SUA procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente ricevuta tramite PEC.

La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento. In ogni caso, la SUA si impegna, ad attivarsi nel più breve tempo possibile (max 15 giorni), compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, dalla ricezione degli atti ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.

A seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti. In quest'ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara deve pervenire –completa- con anticipo tale da consentire

alla SUA di rispettare i termini di erogazione del finanziamento e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta. Qualora l'Ente aderente non rispetti le condizioni dette non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della SUA per la perdita del finanziamento.

La stazione unica appaltante informa l'Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

3.2 La SUA relaziona annualmente sull'andamento della gestione del servizio, ai rappresentanti legali degli Enti convenzionati, anche evidenziando eventuali difficoltà e proponendo soluzioni metodologiche per assicurare la piena funzionalità del servizio;

3.3 La SUA:

a) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando/lettera di invito/allegati vari/modulistica) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata;

b) nel caso in cui la SUA rilevi la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione, chiederà al Responsabile del Procedimento individuato dall'Ente aderente di regolarizzare - integrare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione. In tale caso il termine per l'avvio della procedura di gara, di cui al precedente punto 3.1, è *sospeso* dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla SUA fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;

c) non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o l'Ente aderente;

d) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o merito tecnico - la SUA effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La SUA opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

e) acquisisce dall'Ente aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ove questo approva tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di ricerca del contraente, quale il progetto e/o i capitolati prestazionali, debitamente approvati dai competenti organi o strutture;

f) richiede il CIG (codice identificativo gara) in modalità "Contratto di appalto" che sarà "preso in carico" dall'Ente committente successivamente all'aggiudicazione definitiva integrata dell'efficacia;

g) redige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inclusi il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla legge (compresi quelli previsti dal SITAT-SA, Ministero Infrastrutture e Trasporti e dall'ANAC);

h) richiede i preventivi di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;

i) mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico - progettuali occorrenti per la gara e assicura le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata la documentazione fornita dall'Ente aderente;

j) fornisce chiarimenti in merito alla procedura di appalto a risposta di quesiti da parte degli operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito e attraverso la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, previa collaborazione dell'Ente aderente per le richieste di carattere tecnico;

- k) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o per il solo merito tecnico, e qualora non sussistano i presupposti di legge che impongano di avvalersi di esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC (art. 77 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), nomina la Commissione di gara su indicazione del RUP dell'Ente committente in merito ai nominativi dei membri scelti dallo stesso, nella composizione di cui alle norme del Codice dei contratti pubblici includendo, salvo accertata carenza di organico, solo personale del sopra detto Gruppo di lavoro, a titolo gratuito;
- l) indica, nell'atto di indizione della gara, che la funzione di Stazione Appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
- h) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
- i) comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento;
- m) cura la verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara;
- n) valuta l'ammissibilità delle offerte/domande/istanze pervenute e, se del caso, dispone l'esclusione dei concorrenti in questa fase;
- o) provvede ad attivare, qualora necessaria, la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- p) provvede alla proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione della gara;
- q) attiva il sub-procedimento di integrazione dell'efficacia della aggiudicazione mediante le necessarie verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti e all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della successiva stipula del contratto; di partecipazione di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- r) procede alla adozione della determinazione di aggiudicazione efficace;
- s) effettua le comunicazioni obbligatorie ex artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (invio delle comunicazioni di esclusione e aggiudicazione ecc...) e, successivamente, trasmette tutti gli atti adottati al R.U.P. dell'Ente aderente per gli adempimenti di competenza;
- t) cura ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- u) attraverso il RUP per la fase di affidamento trasmette le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dall'art.10, comma 1, lett. s) del DPR 207/2010 e art. 213, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. fino alla fase di aggiudicazione, ivi compresa la comunicazione ai concorrenti di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- v) provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;
- w) fornisce attività di consulenza e supporto sui vari applicativi previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione di procedure di affidamento di contratti pubblici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, SIMOG, AVCPASS, BDNA, BDAP, acquistirete, START, altri mercati elettronici ecc.;
- x) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento.

Art. 4 – Attività escluse dalla presente Convenzione

Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente, salvo quanto specificato nel precedente articolo 3:

- a) la fase "a monte" delle procedure di gara, (programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);
- b) la fase "a valle" delle procedure di gara, (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione; analogamente per le forniture ed i servizi).

Art. 5 – Attività di competenza dell'Ente aderente

- 5.1 E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente e conseguente individuazione del CUI.
- 5.2 L'Ente aderente trasmette alla SUA entro il 15 gennaio di ogni anno il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno.
- 5.3 Al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltante, l'Ente aderente, per il tramite del Responsabile del procedimento, deve trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo provincia.pistoia@postacert.toscana.it la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, requisiti di partecipazione e criterio di aggiudicazione prescelto, inoltre:
- a) nomina il Responsabile Unico del Procedimento per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla SUA, quale Stazione unica appaltante;
 - b) fornisce gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in formato elettronico editabile di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in base al livello di progettazione posto in gara (articoli: 21 e 23 del D.Lgs. 50/2016) per la realizzazione delle opere pubbliche ed il provvedimento di approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture, corredato di DUVRI e/o DVR ove previsti dalla legge, ed indica gli estremi del Verbale di validazione del progetto conformemente a quanto richiesto dal D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 nonché dalle norme vigenti e regolanti il settore di riferimento;
 - c) fornisce l'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero delega la SUA a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare nel rispetto dei principi del Codice e delle direttive dell'ANAC, ovvero delega la SUA a procedere tramite Elenco ufficiale di Operatori Economici per gli affidamenti di Lavori pubblici o Elenco dei Professionisti per affidamento degli incarichi.
 - d) Indica le motivazioni che determinano l'eventuale ricorso alla procedura negoziata nel rispetto della normativa vigente;
 - e) indica i tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti (sempre fermo restando quanto previsto al precedente punto);
 - f) definisce ed indica i Requisiti speciali di partecipazione (Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa);
 - g) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indica i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o solo merito tecnico, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio – se necessario - e indica il criterio matematico di attribuzione del punteggio, la formula di calcolo dello stesso, indica il contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predispone un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
 - h) indica ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;
 - i) indica il CUP acquisito per quanto di propria competenza ed indica il CUI che identifica la procedura nel piano biennale delle forniture e servizi ovvero nel piano triennale per i lavori pubblici;
 - j) individua le fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

5.4 Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, l'Ente aderente, qualora ne ravvisi la necessità, procede a prendere contatti con la SUA per una collaborazione al fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:

- l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- la redazione del capitolato speciale di appalto;
- la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
- l'individuazione dei requisiti di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;
- la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;
- lo schema di contratto;

5.5 Prende in carico il CIG acquisito dalla SUA per le procedure di valore superiore ad euro 40.000 ovvero acquisisce lo SmartCig per le procedure di valore inferiore ad euro 40.000;

5.6 Ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., individua i soggetti da nominare quali membri esperti della Commissione giudicatrice per valutare le OEV ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della SUA;

5.7 Compete al RUP del procedimento dell'Ente committente procedere alla verifica, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle giustificazioni presentate dal concorrente in caso di offerte anormalmente basse.

Nonché è di competenza del medesimo RUP del procedimento dell'Ente committente la verifica ex art. 95 co.10 e 97 co. 5 lett. d) Dlgs 50/2016 s.m.i. (verifica costi manodopera) ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara;

5.8 Cura i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012 per le fasi successive all'aggiudicazione della gara;

5.9 L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

5.10 Compete inoltre all'Ente aderente la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:

- la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale: adempie a tutte le attività connesse alla corretta esecuzione del contratto (nomina direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, cura i pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, nomina il collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere, cura l'eventuale contenzioso insorto in fase di esecuzione ecc.);
- consegna,
- collaudo,
- contabilità,
- pagamenti corrispettivi,
- il versamento sul c/c corrente della Provincia della quota attinente le spese di gestione della SUA.

Art. 6 Organo di gara e commissione di gara

6.1 Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta è presieduta dal Presidente di gara, come organo monocratico, nella persona del Funzionario Responsabile P.O. della S.U.A. o suo sostituto, che ha altresì funzione di verbalizzante;

6.2 Nel caso in cui versi nell'ipotesi di cui all'art. 97, comma 6 (ultimo periodo), del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Presidente di gara trasmetterà il fascicolo al RUP affinché decida se sussistano i presupposti del cosa concreto per procedere alla verifica discrezionale dell'anomalia e procederà a riaprire la seduta di gara al termine della valutazione dell'anomalia effettuata da quest'ultimo;

6.3 Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo – o merito tecnico) la commissione è composta su indicazione dell'Ente aderente;

6.4 La nomina della Commissione di gara avverrà con atto del Funzionario Responsabile P.O. della S.U.A. che potrà prevedere, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero in caso in cui ricorrono oggettive e comprovate esigenze, alla nomina di membri esperti esterni su indicazione dell'Ente aderente. In quest'ultimo caso le spese relative ai compensi dei commissari restano a carico dell'Ente aderente.

Art. 7 – Comunicazioni e rapporti giuridici

7.1 Le comunicazioni tra la SUA e l'Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, posta ordinaria ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

7.2 Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente trasmissione del relativo fascicolo, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente aderente e l'aggiudicatario sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente, essendo la SUA totalmente estranea.

Art. 8– Costi del servizio Contributo degli Enti aderenti.

8.1 Le spese di funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono costituite da:

- a) *costi diretti*, le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);
- b) *costi generali*, le spese sostenute per il funzionamento della SUA (spese di personale, spese generali della struttura come utenze, pulizie, materiali di consumo, messa a disposizione di locali, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.)

8.2 Al fine di consentire l'efficace organizzazione della SUA, si stabilisce che:

1. per quanto riguarda i *costi diretti* :
 - Ciascun Ente aderente rimborsa alla Provincia di Pistoia i *costi diretti* per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dello stesso l'importo dovuto per il pagamento della "tassa sulle gare " all'ANAC calcolata sulla base dell'importo del CIG acquisito dalla SUA. L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto pertanto a versare alla SUA Provincia di Pistoia, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara, il contributo per l'ANAC per l'acquisizione del CIG calcolato sull'importo dell'appalto (nel caso di servizi: incluso eventuali proroghe).
 - In merito alle spese di pubblicazione dei bandi, avvisi, esiti di gara, le fatture sono inviate direttamente a ciascun Ente aderente e quindi dallo stesso liquidate.
 - In caso di *costi diretti* sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.
2. per quanto riguarda invece i *costi generali*:
 - Gli stessi sono ripartiti tra gli Enti, aderenti mediante la corresponsione di un *contributo* dovuto alla SUA a titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato determinato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della centrale di committenza da parte dei singoli Enti aderenti,
 - b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della centrale di committenza da parte dei singoli Enti aderenti, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.

L'Ente aderente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, è tenuto a versare alla SUA Provincia di Pistoia, detto contributo nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara.

8.3 L'importo del contributo da versare alla SUA di cui al punto 2. del paragrafo precedente è così calcolato: per le procedure di affidamento di lavori

- per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, minori o uguali di € 40.000,00, la controprestazione è pari ad € 250,00;
- per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori o uguali di € 1.000.000 in ragione dello 0,6%;
- per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 1.000.000,00 e minori o uguali di € 5.350.000,00 in ragione di € 6.000,00 sommati allo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00;
- per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 5.350.000,00 in ragione di € 19.050,00 sommati allo 0,1% sulla parte eccedente € 5.350.000,00;

per le procedure di affidamento di servizi e forniture

- per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, minori o uguali di € 40.000,00, la controprestazione è pari ad € 300,00;
- per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori o uguali di € 1.000.000 in ragione dello 0,6%;
- per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 1.000.000,00 e minori o uguali di € 3.000.000,00 in ragione di € 6.000,00 sommati allo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00;
- per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 3.000.000,00 in ragione di € 12.000,00 sommati allo 0,1% sulla parte eccedente € 3.000.000,00;

In caso ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta o non aggiudicata o revocata, per la ripetizione del procedimento, dovrà equivalere al 30% dell'importo precedentemente calcolato (esempio: base di gara € 100.000,00 - controprestazione € 600,00 - ripetizione gara € 180,00) qualora non siano presenti variazioni di alcun genere negli atti di gara tali da configurare un "nuovo procedimento" (es. importo o tipologia ...).

Qualora intervengano variazioni di qualsiasi tipo sulla procedura di gara, per cui si rendesse necessario l'acquisizione di un nuovo CIG, la ripetizione della gara è da considerarsi come l'espletamento di una nuova gara.

N.B.: ai sensi e per gli effetti ed in applicazione a quanto disposto dall'art. 113 co. 2 e co.5 del Dlgs 50/2016 s.m.i. in materia di incentivi per il personale della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi potranno riconoscere, nei propri quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie Determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi, gli incentivi per il personale SUA, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia;

8.4 La SUA conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

Art. 9 - Procedimenti e rapporti giuridici

9.1 La SUA, in quanto soggetto delegato dall'Ente aderente alla procedura di appalto, è Stazione Appaltante ed è titolare dello specifico procedimento fino all'aggiudicazione;

9.2 In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dell'ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, in conformità al disposto degli articoli 53 e 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:

9.3 Tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, revoca, autotutela, la competenza è della SUA su richiesta dell'Ente committente;

9.4 Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente aderente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente aderente medesimo, essendo la SUA totalmente estranea;

9.5 Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la SUA è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima, nonché al regime dei controlli interni.

Art. 10 – Patto di integrità

10.1 La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

10.2 L'Ente aderente si impegna, con la sottoscrizione della presente:

- a) a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in corso;
- b) a comunicare alla Prefettura – UTG competente territorialmente, contestualmente all'invio alla Centrale di Committenza, le informazioni di cui all' art. 6, comma 1, della presente convenzione;
- c) a sottoscrivere specifiche intese proposte dalla SUA e/o dalla Prefettura – UTG competente tese ad attuare ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell' economia legale.

Art. 11 – Anticorruzione e Trasparenza

Le attività oggetto della presente Convenzione sono sottoposte alle misure di prevenzione dei PTPC degli Enti aderenti e della Provincia di Pistoia, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 12 – Controversie e contenzioso

L'Ente aderente è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Stazione Unica Appaltante ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati della gara sono imputati ai singoli Enti, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla SUA, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa.

La SUA, laddove lo ritenga opportuno con valutazione da effettuarsi di volta in volta di concerto con i legali dell'Ente, si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura informandone l'Ente interessato.

Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla SUA.

12.1 La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione della presente Convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno di una conferenza dei rappresentanti legali delle amministrazioni aderenti;

12.2 Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente del foro di Pistoia;

12.3 Le attività concernenti la gestione del contenzioso relativo alla fase di scelta del contraente (quale, a titolo esemplificativo, quello che può sorgere in ordine ad ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, richiesta di accesso agli atti di gara durante lo svolgimento della stessa, etc...) sono di competenza dell'Ente aderente con il supporto della SUA;

12.4 Le attività relative alla gestione del contenzioso che insorga in una fase diversa da quella di scelta del contraente sono di competenza dell'Ente aderente in conformità al principio di cui all'art. 4 della presente Convenzione, secondo cui resta di esclusiva competenza dell'Ente aderente la fase "a monte" della procedura di gara (la quale si conclude con l'adozione da parte dell'Ente aderente della determinazione a contrarre), e la fase "a valle" della procedura di gara, relativa alla esecuzione e gestione del contratto;

12.5 Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, faranno capo direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a carico di quest'ultimo;

12.6 La S.U.A, si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere;

12.7 Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art.13 – Modalità di adesione alla Stazione Unica Appaltante, durata della convenzione e recesso

13.1 I rapporti tra SUA e gli Enti aderenti sono disciplinati dalla presente Convenzione il cui schema è stato approvato con provvedimento del Consiglio Provinciale n° 76 del 27/11/2020.

13.2 L'adesione è disposta dall'organo competente dell'Ente aderente mediante approvazione dello schema di Convenzione, e successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante o delegato dell'Ente aderente e da parte del rappresentante o delegato della Provincia di Pistoia.

13.3 La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità per un periodo di **anni tre** con rinnovo automatico in caso in cui l'Ente aderente non faccia pervenire, sei mesi prima, specifico atto di recesso dalla convenzione.

13.4 L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno trenta giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti a seguito di procedure già indette. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa definizione di tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto.

13.5 La Convenzione relativa all'istituzione della SUA prevede la possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati. Resta salva, comunque, la facoltà in capo agli Enti aderenti, di esperire autonomamente proprie procedure di appalto in conformità alle disposizioni del Codice.

13.6 Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi e concessioni.

13.7 In via transitoria, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente delegante comunica al Responsabile della Stazione Unica Appaltante i contratti di acquisto di beni e servizi o concessioni in scadenza nell'anno in corso, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno.

13.8 Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

13.9 Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

13.10 Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Art. 14 – Tutela della privacy

I componenti della SUA sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti aderenti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

L'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA della Provincia di Pistoia, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione si nomina il Responsabile SUA della Provincia di Pistoia quale Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA medesima.

Art. 15 - Rinvio dinamico

15.1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

15.2. Per gli appalti finanziati con fondi di natura comunitaria, si applicano, oltre alle disposizioni della presente convenzione, anche quelle previste da convenzioni all'uopo stipulate conformemente alla specifica normativa europea e a quanto previsto dai Regolamenti e/o Manuali di attuazione. In caso di disposizioni contrastanti prevalgono le norme specifiche.

15.3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti aderenti e la SUA con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

15.4. Le Disposizioni della Convenzione, recanti disciplina a carattere vincolato, si intendono automaticamente modificate in caso di sopravvenienza di norme di rango gerarchicamente superiore che incidono, con carattere vincolato, sui medesimi istituti.

15.5. La presente convenzione, infine, recepirà automaticamente tutte le eventuali modifiche introdotte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 37, comma 5, e dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dal provvedimento concernente le modalità attuative del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti da parte dell'ANAC ai sensi dell'art. 38, comma 6 del del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Pistoia, lì

Per la SUA – Provincia di Pistoia
Il Dirigente D.ssa Simona Nardi

Per L'Ente aderente
.....